



TRIBUNALE di AGRIGENTO

Il Giudice designato;

Vista la Proposta di accordo con i creditori ex L. 3/2012 presentata da [REDACTED]

vista la documentazione depositata;

esaminata l'attestazione del professionista con funzioni di O.C.C.;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

visto l'art. 10 l. n. 3/2012;

**DISPONE**

che il debitore istante curi l'iscrizione a ruolo del procedimento presso la **sezione Fallimentare** del Tribunale di Agrigento che provvederà alla formazione di nuovo fascicolo;

**FISSA**

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del **28.2.2019 ore 10,45;**

**DISPONE**

Che il debitore istante provveda a comunicare la proposta e il presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, con espresso avviso ai creditori che possono far pervenire, al professionista nominato con funzioni di OCC, dr.ssa Stella Vella, almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta;

e con l'espresso avviso che in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso per silenzio assenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

**STABILISCE**

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista con funzioni di O.C.C.;

**DISPONE**

che sino alla definitività dell'eventuale provvedimento di omologazione non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Agrigento, 7.1.2019

Il Giudice

*Silvia Capitano*